

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 25/05/2018

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 01/05/2005 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio; tale contratto veniva estinto anticipatamente, come da conteggio estintivo allegato del 15/07/2010.

Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al ricorso, adiva l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: in via principale, la condanna dell'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 2.164,86 a titolo di commissioni ed oneri bancari e il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario non si costituiva.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la rimborsabilità o meno in favore del cliente della quota di oneri e commissioni non goduti in caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale in caso di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio : 1) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e di incasso quote; 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi upfront e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero di rate residue; 4) l'intermediario è tenuto al rimborso in favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014).

Nella fattispecie, le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione rivestono natura *recurring*, come da orientamenti da ultimo condivisi tra i Presidenti dei Collegi, mentre gli oneri fiscali non sono retrocedibili in quanto rivestono natura *up front*.

In linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle voci di costo, si riporta il seguente prospetto restitutorio, basato sul criterio del *pro rata temporis*, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui è prova in atti:

rate pagate	63	rate residue	57	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni bancarie</i>				867,65	412,13		85,50	326,63
<i>commissioni intermediazione</i>				2.691,38	1.278,41			1.278,41
<i>oneri assicurativi</i>				1.115,74	529,98			529,98
			Totale					2.135,02

Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.135,02 e respinge la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica, tenuto conto della natura seriale del ricorso

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.135,02.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI